



Istituto di Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini”

Argenta e Portomaggiore

Via Matteotti n° 16 - 44011 Argenta (FE) - C.F. 92005980385

Tel. 0532-804176 - Fax. 0532-319175 e-mail: FEIS00100D@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Contratto per l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande funzionanti con chiavetta

TRA

L'Istituzione Scolastica di seguito denominata “Amministrazione scolastica” in persona del suo legale rappresentante Prof. Diego Nicola Pelliccia nato a Napoli il 02/03/1976 e residente a Tresignana (FE) via delle Venezie, 2 - CF: PLLDNC76C02F839U - PEC feis00100d@pec.istruzione.it

E

La Ditta “Distribuzione automatica BELLINI sas” in persona del suo legale rappresentante Sig. Cristina Bellini nata/o a Portomaggiore il 27/08/1980 e residente a Portomaggiore, Via Kenya 8; C.F.: BLLCST80M67G916V; indirizzo PEC: d.a.bellini@pec.it

PREMESSO CHE

L'Amministrazione scolastica ha la necessità di disporre di un servizio di somministrazione interna di alimenti e bevande preconfezionati al personale in servizio ed alunni tramite distributori automatici;

La suindicata Ditta Distribuzione Automatica Bellini sas a seguito bando aperto di gara, Prot. n. 8742 del 10/10/2023, si è aggiudicata la concessione in uso di appositi spazi all'interno dell'I.I.S. “Rita Levi Montalcini” per l'installazione di distributori di alimenti e bevande, funzionanti con chiavetta, al fine dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e qualificazione

Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Il rapporto tra l'Amministrazione scolastica e la ditta si configura come atto di concessione amministrativa d'uso di spazi per cui si intendono richiamate tutte le disposizioni normative in materia di concessione amministrativa.

Art. 2**Distributori automatici**

Non appena ricevuto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) di cui al sesto comma del presente articolo e, comunque entro i successivi 10 giorni, la ditta si obbliga ad installare complessivamente n. 9 distributori automatici nei seguenti luoghi:

- SEDE DI ARGENTA VIA MATTEOTTI, 16 n° 3 distributori , collocati al piano terra dell'edificio di cui 1 distributore di bevande calde, n° 2 distributore di bevande fredde, snack/merende;
- SEDE DI ARGENTA VIA MATTEOTTI, 14/A n° 2 distributori , collocati al piano terra dell'edificio di cui 1 distributore di bevande calde, n° 1 distributore di bevande fredde, snack/merende;
- SEDE DI PORTOMAGGIORE VIA VALMOLINO, 88 n° 2 distributori , collocati al piano terra dell'edificio di cui 1 distributore di bevande calde, n° 1 distributore di bevande fredde, snack/merende;
- SEDE DI PORTOMAGGIORE P.LE DEGLI STUDENTI, 4 n° 2 distributori , collocati al piano terra dell'edificio di cui 1 distributore di bevande calde, n° 1 distributore di bevande fredde, snack/merende

I distributori devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente.

In particolare, in ossequio all'art 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 debbono corrispondere ai seguenti requisiti:

- 1) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- 2) avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- 3) avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
- 4) avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione: delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una temperatura non superiore a +4 °C ed avere inoltre un congegno automatico che blocchi la distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti;
- 5) esser collocate in maniera da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore;
- 6) avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni.

La ditta deve provvedere alla sistemazione di recipienti o di portarifiuti predisposti per la raccolta differenziata che debbono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o sostituiti con frequenza giornaliera.

I distributori automatici devono essere collocate dalla ditta negli spazi concordati con il Dirigente Scolastico, osservando le disposizioni di cui ai commi che precedono.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte.

Ai sensi dell'art 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, prima dell'installazione dei distributori automatici e previa apposita riunione di cooperazione e coordinamento con il Responsabile della Ditta, il

Dirigente Scolastico provvede ad elaborare in via definitiva il Documento unico di valutazione (DUVRI) che individua le interferenze e le misure per eliminare o ridurre gli stessi rischi da interferenza connessi sia con i lavori di installazione che con la gestione quotidiana degli stessi distributori automatici. Copia di tale documento è trasmesso alla ditta.

La ditta dovrà assicurare giornalmente la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature al fine di garantire un'ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori.

Art. 3

Alimenti e bevande

Sono oggetto di fornitura i prodotti elencati nell'allegato listino recante la specificazione dei prodotti alimentari e delle bevande nonché, per ciascuno di essi, i relativi prezzi. Tale listino fa parte integrante del presente contratto.

La ditta garantisce che le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita siano conformi alla normativa vigente in materia di igiene nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, ed in particolare all'art. 33 del DPR 26 marzo 1980 n. 327.

La ditta garantisce quindi che le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo distributori automatici:

- 1) Siano state prodotte in stabilimenti o laboratori provvisti dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 del DPR 26 marzo 1980 n. 327;
- 2) Siano corrispondenti per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.

La ditta si impegna ad accertarsi che le sostanze e le bevande poste in vendita corrispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.

Sui distributori devono essere riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile agli utilizzatori, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in distribuzione, le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 64 del DPR 26 marzo 1980 n. 327, nonché l'indicazione dell'eventuale presenza di additivi e coloranti, secondo le vigenti disposizioni.

La ditta si impegna a mantenere i distributori sempre riforniti di prodotti, obbligandosi al controllo giornaliero ed all'eventuale immediato rifornimento.

E' fatto divieto alla ditta di introdurre nei distributori e vendere prodotti diversi da quelli elencati.

E' fatto divieto alla ditta di modificare i prezzi indicati nel listino.

Art. 4

Contributo economico

La ditta si impegna a versare la somma annua di € 4.000,00 (quattromila/00) all'Amministrazione scolastica quale contributo economico.

La somma sarà corrisposta anticipatamente, all'inizio di ogni anno scolastico.

Il pagamento avverrà tramite versamento sul conto corrente bancario intestato:

I.I.S. "Rita Levi Montalcini"

presso: Banca Monte dei Paschi di Siena spa

Codice IBAN: IT 87H 01030 67170 000001235803.

Art. 5

Clausola penale

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'amministrazione scolastica a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora la ditta non ottemperasse agli obblighi assunti sia per quanto inerente alla puntualità, alla qualità, alla non perfetta esecuzione del servizio, saranno applicate penali nella misura:

- in caso di omissione totale o parziale della pulizia dei distributori, la ditta sarà gravata di una penale pari a 30 € al giorno per ogni distributore non pulito;
- in caso di omissione totale o parziale del rifornimento dei prodotti nel distributore, la ditta sarà gravata di una penale pari a 30 € al giorno per ogni distributore non rifornito.

Per verificare la regolarità del servizio l'amministrazione scolastica provvede all'individuazione di personale di sua fiducia, una persona per ogni plesso, e si riserva di effettuare gli accertamenti procedendo alla visita dei locali in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità.

Le violazioni dei obblighi posti a carico della ditta saranno contestati per iscritto da parte del Dirigente Scolastico attraverso raccomandata A/R o PEC. La ditta dovrà far pervenire entro 10 giorni successivi di calendario alla comunicazione notificata, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine l'amministrazione applicherà le penali previste. Egualmente opererà laddove le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate.

Art. 6

Clausola risolutiva

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dall'amministrazione scolastica alla ditta; nella contestazione sarà prefissato il termine di 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine l'amministrazione scolastica adotterà le determinazioni competenti.

L'amministrazione scolastica ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e segg. c.c. nei seguenti casi:

- Ritardo superiore ai 10 giorni nell'installazione dei distributori;
- Mancata pulizia anche di uno solo distributore per un periodo superiore a tre giorni;
- Mancato rifornimento anche di un solo distributore per un periodo superiore a tre giorni;
- Somministrazione anche parziale di prodotti diversi da quelli indicati nel listino allegato al presente contratto;
- Somministrazione anche parziale di prodotti a prezzi maggiori da quelli indicati nel listino allegato al presente contratto;
- Mancata osservanza delle norme igieniche e sanitarie;
- Cessione totale o parziale nel contratto ovvero subappalto.

La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l'amministrazione scolastica darà per iscritto alla ditta tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC.

La risoluzione da diritto all'amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa nonché sulla garanzia prestata.

La risoluzione da altresì diritto all'amministrazione scolastica di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno della ditta con addebito ad essa dei maggiori costi sostenuti dall'amministrazione rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 7

Responsabilità verso terzi per danni

L'uso dei distributori si intende effettuato a rischio della ditta con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'amministrazione scolastica.

In ogni caso la ditta si obbliga a tenere sollevata e indenne l'amministrazione scolastica dai danni sia diretti che indiretti, in dipendenza del presente contratto o in concessione ad esso, comunque e a chiunque derivati dall'uso dei distributori e dagli alimenti e dalle bevande somministrati.

A tale scopo la ditta dovrà stipulare, entro non oltre i 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, con onere a suo carico, polizza di responsabilità civile verso terzi, che escluda ogni forma di franchigia, a copertura dei danni a persone e cose a qualunque titolo presenti nell'edificio scolastico. Copia della predetta polizza sarà consegnata al Dirigente Scolastico.

Art 8

Divieto di subappalto e cessione

Alla ditta è fatto divieto di subappaltare nonché di cedere il contratto in tutto o in parte, pena comminatoria della risoluzione immediata del contratto e fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 9

Durata

Il presente contratto ha decorrenza dal giorno e validità di un anno a partire dal **13 novembre 2023 con scadenza il 30 novembre 2026**. Non è ammesso il rinnovo, né tacito, né espresso.

Alla scadenza del contratto, la ditta è tenuta alla riconsegna degli spazi concessi, liberati dai distributori, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli spazi.

Art. 10

Foro competente

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art.11**Trattamento dei dati personali**

Si specifica che i dati forniti dalla ditta, in occasione della stipulazione del presente contratto e dell'esecuzione del rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

Il trattamento dei dati personale (registrazione, organizzazione, conservazione) è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy) e del Capo III del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art 12

Le spese e gli oneri fiscali del presente contratto sono a carico della ditta

Per l'amministrazione scolastica

Il Dirigente scolastico
Prof. Diego Nicola Pelliccia

Per la ditta

Distribuzione Automatica Bellini s.a.s.
Bellini Cristina
